

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO

Nella seduta del 07/07/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Nel mese di ottobre 2009 il ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote del proprio trattamento pensionistico, anticipatamente estinto rispetto al termine convenuto nel mese di aprile 2014, in corrispondenza della cinquantaduesima rata di ammortamento.

Dapprima con reclamo e, successivamente, con ricorso a questo Arbitro, il ricorrente – assistito da un legale di fiducia – chiedeva il rimborso della quota non maturata del premio assicurativo, per euro 632,66, nonché di due rate indebitamente trattenute successivamente all'estinzione anticipata, per euro 292,00. il tutto oltre al pagamento degli interessi legali e alla rifusione delle spese di assistenza difensiva.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione della cessione della posizione ad una SPV, in data anteriore alla richiesta di estinzione anticipata.

Tanto premesso, per ciò che specificamente attiene alle rate trattenute dall'ente previdenziale, sottolineava di aver provveduto, nelle more del procedimento, "a chiedere immediati chiarimenti circa quanto contestato dal cliente" alla società cessionaria, la quale avrebbe smentito le asserzioni di quest'ultimo, rappresentando di aver proceduto al

rimborso delle rate in parola mediante esecuzione di due bonifici per un importo di euro 146,00 ciascuno.

In ordine al rimborso del premio assicurativo, rappresentava il proprio difetto di legittimazione, essendo le compagnie assicurative gli unici soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo restitutorio.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del finanziamento e del conseguente rimborso della quota non maturata del premio assicurativo a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

In relazione a tale richiesta, l'intermediario convenuto ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, poiché il finanziamento *de quo* rientra nell'ambito di una cessione in blocco dei crediti in favore di una SPV, realizzatasi attraverso un'operazione di cartolarizzazione.

Seppure l'intermediario non ha fornito alcun riscontro documentale relativo a tale operazione, lo stesso ricorrente ha versato in atti una copia del conteggio di anticipata estinzione emesso proprio dalla società-veicolo, nel quale espressamente si fa riferimento a tale circostanza, così dovendosi ritenere che la cartolarizzazione sia effettivamente avvenuta in epoca precedente alla estinzione anticipata e che si sia realizzata mediante l'assolvimento di tutti gli obblighi, anche pubblicitari, imposti dalla legge.

Ciò rilevato in premessa, al Collegio non resta che conformarsi ai propri precedenti in relazioni a fattispecie analoghe, nelle quali ha ritenuto fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva; in particolare si è avuto modo di precisare che "... è incontrovertibile tra le parti che il rapporto contrattuale dedotto nel presente procedimento è stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione dei crediti, effettuata ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e dell'art. 58 del t.u.b. (pubblicata in G.U. n. 147 del 20 dicembre 2007). Come noto, si tratta, quindi, di una operazione caratterizzata dalla cessione in blocco e a titolo oneroso dei crediti da parte di una impresa (*originator*) ad un soggetto economico appositamente costituito (*special purpose vehicle*, in acronimo SPV), nell'ambito della quale il portafoglio dei crediti forma un patrimonio separato. Nella prassi, perlopiù la SPV affida ad un soggetto (che può essere anche l'*originator* o un terzo) l'incarico di amministrare ed incassare i crediti nonché l'eventuale attività di recupero; il rapporto, nel lessico economico definito come attività di *servicing* e di *cash management*, assume la natura giuridica di un contratto di mandato all'incasso, dietro corrispettivo" (*cf.* dec. n. 259/2015; n. 183/2015).

Così ricostruita, anche sotto il profilo giuridico-formale, la vicenda negoziale intercorsa *inter partes* (sia con riferimento ai rapporti tra intermediario e SPV, sia con riferimento tra quest'ultima e il ricorrente), non può che rilevarsi un difetto di legittimazione passiva in capo all'odierno convenuto.

## P.Q.M.

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6777 del 08 settembre 2015

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO